AGENZIA DOGANE MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 448221/RU Roma, 9 dicembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO l'articolo 1, comma 1051, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che a partire dall'1 gennaio 2018 il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applichi sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 43% per il gioco in rete fisica e del 47% per il gioco a distanza, stabilendo, altresì, che il gettito conseguito rimane destinato per il 33% a titolo di imposta unica e per il 67% al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 2004 che introduce la Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della L. 13 maggio 1999, n. 133;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 con cui è adottato il Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli;

VISTO l'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e con le immagini del programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti;

VISTA la determinazione direttoriale n. 61681 del 5 aprile 2019 con cui, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è regolata l'offerta di programmi di scommesse ippiche complementari al programma ufficiale delle scommesse ippiche;

CONSIDERATO che dall'analisi dell'offerta di gioco presente nei programmi complementari predisposti dai concessionari di gioco, emerge la necessità di integrare la determinazione direttoriale n. 61681 del 5 aprile 2019, con riferimento, in particolare, alla modalità di formazione del palinsesto complementare, alla regolamentazione dei cavalli di riserva e alle modalità di ricalcolo delle quote in caso di ritiro di cavalli o di esiti irrealizzabili

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 61681 DEL 5 APRILE 2019

1. All'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole "gli esiti pronosticabili," sono aggiunte le parole "il numero o i numeri degli esiti vincenti previsti,".
2. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 3, lettera a), punto 8), dopo le parole "modalità di partenza" sono aggiunte le parole "per le corse al trotto";
 b) al comma 3, lettera a), punto 9), dopo le parole "cavalli partenti" sono aggiunte le parole ", e l'indicazione dell'eventuale partecipazione alla corsa in qualità di cavallo di riserva";
 c) al comma 3, lettera b), punto 7), dopo le parole "modalità di partenza" sono aggiunte le parole "per le corse al trotto".
3. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 4, le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 5";
 b) al comma 6, le parole "comma 4" sono sostituite dalle parole "comma 5".
4. L'articolo 14, comma 4, è così sostituito:
 "4. Il termine dell'accettazione delle scommesse a quota fissa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), d) ed f) è fissato per la corsa antepost al momento della comunicazione ufficiale dei partenti della corsa e, comunque, non oltre il giorno antecedente allo svolgimento della stessa per le corse del programma complementare. Per la corsa manifestazione antepost il termine di accettazione è fissato al giorno antecedente allo svolgimento dell'ultima corsa antepost di cui si compone."
5. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:
 "ARTICOLO 14 bis – Cavalli di riserva

1. I cavalli individuati nel programma complementare come cavalli di riserva sono considerati no betting, senza indicazione nel programma di accettazione della relativa quota.
2. I cavalli di riserva non concorrono alla determinazione degli esiti vincenti delle tipologie di scommessa offerte."

6. All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo le parole "modalità di partenza" sono aggiunte le parole "per le corse al trotto".
7. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
 "1bis. La riduzione da applicare è stabilita sulla base del numero dei possibili esiti vincenti previsti dalla tipologia di scommessa accettata e della quota del cavallo ritirato o dell'esito irrealizzabile come rilevata al momento dell'accettazione della scommessa a quota fissa.".
 b) al comma 2, primo e ultimo rigo, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 2".
 c) al comma 3, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 2".
 d) al comma 4, dopo le parole "quota pattuita" sono aggiunte le parole "meno uno".
8. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 3, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 2".
 b) al comma 4, le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 2".
9. L'allegato 2 è sostituito dall'allegato alla presente determinazione direttoriale.

ARTICOLO 2
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

°°°°°°°°°°°°°°°

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

